

## MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 181

---

Magadino, 21 agosto 2017  
Risoluzione municipale no. 1046  
di competenza della Commissione delle Petizioni

### **Approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organico dei dipendenti**

Gentile Signora Presidente,  
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

l'attuale Regolamento organico comunale (in seguito ROC) è stato adottato dal Consiglio comunale in data 9 giugno 2010 e ratificato dalla Sezione Enti locali in data 27 settembre 2010. Il ROC è stato allestito su un modello fornito dalla SEL; esso regola gli aspetti demandati dalla Legge organica comunale e quelli a carattere prettamente comunale. La scelta adottata garantisce uno strumento legislativo "snello", di facile consultazione, che evita problemi d'interpretazione e limita la necessità di apportare continue modifiche alla presenza di cambiamenti nella legislazione cantonale.

**A distanza di sette anni dalla sua adozione, l'attuale ROC dimostra di essere ancora uno strumento legislativo affidabile, che mantiene inalterate le sue peculiarità.**

Per questioni di praticità e opportunità, in vari aspetti puntuali quali gli stipendi, le indennità e i congedi, l'attuale ROC fa riferimento all'ordinamento cantonale, in particolare alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lord) e al Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato.

Negli anni 2015 e 2016 il Consiglio di Stato ha ordinato una revisione totale della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti ritenendo che il sistema salariale in atto non fosse più adeguato per una gestione manageriale dei dipendenti. La revisione si è concretizzata nel Messaggio no. 7181 dell'11 aprile 2016, sottoposto e approvato dal Gran Consiglio ticinese in data 23 gennaio 2017, nel frattempo cresciuto in giudicato.

Le principali innovazioni proposte dal nuovo modello salariale cantonale riguardano l'utilizzo di un metodo analitico per valutare le funzioni degli impiegati al fine di garantire maggiore equità interna e una importante riduzione delle funzioni amministrative e dei docenti, attuate con criteri riguardanti la formazione ed esperienza professionale, il livello di responsabilità assunto dalla funzione, i requisiti legati alla comunicazione e le competenze nella risoluzione di problemi.

Secondo gli intendimenti del Consiglio di Stato, la revisione della LORD ha permesso di meglio definire la gerarchia delle funzioni, valorizzando il ruolo e le responsabilità dei singoli funzionari. Per allestire la proposta, lo Stato si è avvalso di una consulenza esterna e di uno specifico programma informatico che gestisce tutte le varianti dei criteri e sotto criteri.

Per la complessità del sistema di migrazione dalle vecchie alle nuove classi salariali, tenuto conto che i citati criteri non sono comunque stati divulgati, il Municipio ha chiesto ai preposti uffici cantonali - previo pagamento di un giusto indennizzo - di realizzare la conversione anche per le classi salariali comunali; proposta rifiutata.

Dopo attenta valutazione, considerati i seguenti elementi:

- a) l'organico dei dipendenti del Comune e il limitato numero di funzioni comprese nel ROD non necessitano forzatamente di una revisione poiché adottate in tempi recenti;
- b) l'attuale modello ha dato e continua a dare prova di un buon funzionamento;
- c) il ROD comunale prevede già gli strumenti della qualifica periodica per la valutazione della qualità del lavoro nelle singole funzioni;
- d) l'attuale scala stipendi utilizzata, indicizzata all'evoluzione del rincaro, è consona alle necessità e alle dimensioni del nostro Comune e per questo, con i dovuti aggiornamenti al ROD, può essere riconfermata come "scala degli stipendi comunali";

**il Municipio ha deciso di modificare il ROD comunale svincolandolo dalla revisione della legislazione cantonale.**

Nelle tabelle comparative allegate, in colore nero è indicato l'articolo da modificare e in colore rosso le proposte di modifica che oltre ai salari riguardano le indennità, i compensi, l'obbligo di adesione al locale Corpo pompieri e alcune correzioni marginali.

## Proposte di modifica

<p><b>Art. 31: Inchiesta e rimedi giuridici</b></p> <p>...</p> <p>4. Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.</p>	<p><b>Art. 31: Inchiesta e rimedi giuridici</b></p> <p>...</p> <p>4. Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro <b>30 giorni</b> al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.</p>
<p><b>Art. 32: Misure cautelari</b></p> <p>...</p> <p>3. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p>	<p><b>Art. 32: Misure cautelari</b></p> <p>...</p> <p>3. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro <b>30 giorni</b> al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p>
<p><b>Art. 35: Scala degli stipendi</b></p> <p>1. Il presente Regolamento fa riferimento alla scala degli stipendi dello Stato del Cantone Ticino (vedi allegato 1). La scala è stabilita sull'indice ufficiale constatato al 30.11.2008 di 103.9 punti (indice 2005 = 100 punti); la stessa verrà adeguata ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo secondo le disposizioni emanate dall'Ufficio stipendi e assicurazioni dello Stato.</p> <p>2. Gli stipendi sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata in una o più rate a giudizio del Municipio e sentito il preavviso della Commissione del personale.</p>	<p><b>Art. 35: Scala degli stipendi</b></p> <p>1. Il presente Regolamento fa riferimento alla scala degli stipendi comunali di cui all'allegato 1. La scala è stabilita sull'indice ufficiale constatato al 31.01.2017 di 100.00 punti (indice dicembre 2015 = 100 punti); la stessa sarà adeguata ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo secondo le disposizioni emanate dal Municipio.</p> <p>2. Gli stipendi sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata in una o più rate a giudizio del Municipio e sentito il preavviso della Commissione del personale.</p>

<p><b>Art. 48: Indennità di trasferta e pasti</b></p> <p>Le indennità per missioni d'ufficio, che implicano trasferte e pasti, sono calcolate in base al vigente Regolamento concernente le indennità versate ai dipendenti dello Stato.</p>	<p><b>Art. 48: Indennità di trasferta e pasti</b></p> <p>Le indennità per missioni che implicano trasferte e pasti sono fissate tramite apposita Ordinanza municipale nel rispetto dei seguenti limiti:</p> <p>pasti da CHF 15.00 a CHF 30.00;  trasferte da CHF 0.50 a CHF 1.00/km.</p>
<p><b>Art. 49: Compenso per il servizio notturno, fuori orario e in giorni festivi</b></p> <p>1. È considerato lavoro fuori orario quello che adempie le seguenti condizioni cumulative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>supera il normale orario di lavoro (167 ore in media al mese);</li> <li>è svolto al di fuori della normale fascia oraria giornaliera (dalle 06.00 alle 20.00);</li> <li>è ordinato o autorizzato dal Municipio o, per delega, dai servizi dell'Amministrazione. Il tempo prestato per il lavoro fuori orario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato entro la fine del mese successivo. Per esigenze di servizio, il termine può essere prorogato.</li> </ol> <p>2. Qualora, in casi estremi, il recupero di cui al cpv. 2 non fosse possibile, il Municipio può concedere un indennizzo parziale o totale sulla scorta dell'art. 41 (paga oraria) maggiorate delle indennità.</p> <p>3. Le indennità sono calcolate in base al vigente Regolamento concernente le indennità versate ai dipendenti dello Stato.</p>	<p><b>Art. 49: Compenso per il servizio fuori orario e notturno</b></p> <p>1. È considerato lavoro fuori orario quello che adempie le seguenti condizioni cumulative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>supera il normale orario di lavoro (167 ore in media al mese);</li> <li>è ordinato o autorizzato dal Municipio o, per delega, dai Servizi dell'Amministrazione. Il tempo prestato per il lavoro fuori orario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato entro la fine del mese successivo. Per esigenze di servizio, il termine può essere prorogato. Qualora, in casi estremi, il recupero non fosse possibile, il Municipio può concedere un indennizzo parziale o totale sulla scorta dell'art. 41 (paga oraria) maggiorato delle indennità.</li> </ol> <p>2. È considerato lavoro notturno quello svolto durante la notte, dalle ore 20.00 alle ore 06.00. L'indennità è fissata tramite apposita Ordinanza municipale entro i limiti da CHF 5.00 a CHF 8.00, per ora intera prestata.</p>

<p><b>Art. 50: Servizio di picchetto</b></p> <p>Il dipendente, se richiesto dalla funzione, è tenuto a prestare a turni il servizio di picchetto durante il suo tempo libero. Le indennità sono calcolate in base al vigente Regolamento concernente le indennità versate ai dipendenti dello Stato.</p>	<p><b>Art. 50: Servizio di picchetto</b></p> <p>Il dipendente, se richiesto dalla funzione, è tenuto a prestare a turni il servizio di picchetto durante il suo tempo libero.</p> <p>Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro; esso non dà diritto a recupero in tempo libero.</p> <p>In caso d'intervento durante il picchetto, il tempo prestato è considerato quale tempo di lavoro a tutti gli effetti.</p> <p>Il picchetto presuppone la disponibilità d'intervento immediato, in ogni caso entro 1 ora dall'allarme.</p> <p>Le indennità sono fissate tramite apposita Ordinanza municipale, entro i seguenti limiti:</p> <p>giorni feriali da CHF 1.50 a CHF 3.00 per ora intera prestata;</p> <p>giorni festivi da CHF 3.00 a CHF 6.00 per ora intera prestata.</p>

<p><b>Art. 51: Lavoro festivo</b></p> <p>1. Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente prestano servizio durante i giorni festivi è riconosciuta l'indennità in base al vigente Regolamento concernente le indennità versate ai dipendenti dello Stato.</p> <p>...</p>	<p><b>Art. 51: Lavoro festivo</b></p> <p>1. E' considerato lavoro festivo quello svolto il sabato, la domenica e nei giorni di Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Primo maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Primo agosto, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale e Santo Stefano.</p> <p>2. Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente prestano servizio secondo il capoverso 1 è riconosciuta un'indennità, fissata tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti da CHF 4.00 a CHF 6.00, per ora intera prestata.</p>
<p><b>Art. 54: Stipendio in caso di servizio militare, protezione civile, servizio civile, pompieri</b></p> <p>1. Il dipendente assente per servizio militare, protezione civile, servizio civile sostitutivo svizzero, corsi di formazione per pompieri, percepisce lo stipendio intero qualora si tratti di servizi obbligatori.</p> <p>2. Il Municipio può ridurre o sopprimere il versamento dello stipendio in caso di servizio volontario o facoltativo.</p>	<p><b>Art. 54: Servizio militare, protezione civile, servizio civile, pompieri – obblighi e indennità</b></p> <p>1. Il dipendente assente per servizio militare, protezione civile, servizio civile sostitutivo svizzero, servizio pompieristico, percepisce lo stipendio intero qualora si tratti di servizi obbligatori o formativi.</p> <p>2. I neo assunti nei servizi di manutenzione esterna dovranno obbligatoriamente aderire al locale Corpo pompieri, per un periodo minimo di 10 anni, nel rispetto dei disposti del Regolamento sul Corpo pompieri Gambarogno.</p> <p>3. Ai dipendenti comunali che presteranno servizio nel Corpo pompieri Gambarogno, a titolo obbligatorio o volontario, quale</p>

	<p>parziale compenso per le manovre eseguite nei giorni di sabato o festivi, su indicazione del Cdt dei pompieri, saranno concessi ogni anno, in modo proporzionale al grado di partecipazione, fino a 3 giorni di congedo pagato.</p>
<p><b>Art. 56: Indennità per economia domestica</b></p> <p>1. Il dipendente coniugato, con figli di età inferiore ai quindici anni e riconosciuti ai fini delle prestazioni previste dall'art. 57 del presente Regolamento, ha diritto ad una indennità per economia domestica purché l'altro coniuge non percepisca a sua volta analoga indennità. L'importo dell'indennità corrisponde a quello riconosciuto dallo Stato per i suoi dipendenti.</p> <p>2. Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico i figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.</p>	<p><b>Art. 56: Indennità per economia domestica</b></p> <p>1. Il dipendente coniugato, con figli di età inferiore ai quindici anni e riconosciuti ai fini delle prestazioni previste dall'art. 57 del presente Regolamento, ha diritto ad una indennità per economia domestica purché l'altro coniuge non percepisca a sua volta analoga indennità. <b>L'importo dell'indennità mensile per un tempo pieno, o commisurato alla percentuale lavorativa, è fissato tramite apposita Ordinanza municipale entro i limiti da CHF 150.00 a CHF 250.00.</b></p> <p>2. Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico i figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.</p>
<p><b>Art. 78: Cassa Pensioni</b></p> <p>1. I dipendenti sono affiliati alla/e Cassa/e pensioni alle condizioni del relativo statuto.</p> <p>2. I docenti delle scuole elementari e dell'infanzia fanno parte della Cassa pensioni dei dipendenti</p>	<p><b>Art. 78: Cassa Pensioni</b></p> <p>1. I dipendenti sono affiliati alla/e Cassa/e pensioni alle condizioni del relativo statuto.</p> <p>2. I docenti delle scuole elementari e dell'infanzia fanno parte <b>dell'Istituto di previdenza del</b></p>

dello Stato.	<b>Cantone Ticino.</b>
<p><b>Art. 80: Limiti d'età</b></p> <p>1. Il rapporto di impiego cessa per limiti di età fra i 60 e i 65 anni di età, al più tardi al momento in cui il dipendente è posto al beneficio di una rendita AVS. Il dipendente che cessa l'impiego per limiti di età passa al beneficio della pensione secondo i disposti del relativo statuto. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti all'art. 82.</p> <p>2. Il dipendente ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato alle condizioni e ai sensi previsti dallo Statuto della Cassa Pensioni.</p>	<p><b>Art. 80: Limiti d'età</b></p> <p>1. Il rapporto di impiego cessa per limiti di età fra i 60 e i 65 anni di età, al più tardi al momento in cui il dipendente è posto al beneficio di una rendita AVS. Il dipendente che cessa l'impiego per limiti di età passa al beneficio della pensione secondo i disposti del relativo statuto. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti all'art. 82.</p> <p>2. Il dipendente ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato alle condizioni e ai sensi previsti dallo Statuto <b>dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino e delle altre Casse pensioni.</b></p>

Allegato 1: Scala degli stipendi comunali



| Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data [21](#) agosto 2017, con risoluzione no. 1046.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, s'invita il Consiglio comunale a voler

**deliberare**

- 1. Sono approvate le modifiche proposte agli articoli:**
  - Art. 31 Inchiesta e rimedi giuridici
  - Art. 32 Misure cautelari
  - Art. 35 Scala degli stipendi
  - Art. 48 Indennità di trasferta e pasti
  - Art. 49 Compenso per il servizio notturno, fuori orario e in giorni festivi
  - Art. 50 Servizio di picchetto
  - Art. 51 Lavoro festivo
  - Art. 54 Servizio militare, protezione civile, servizio civile, pompieri – obblighi e indennità
  - Art. 56 Indennità per economia domestica
  - Art. 78 Cassa Pensioni
  - Art. 80 Limiti d'età
- 2. E' approvato l'allegato no. 1- Scala degli stipendi comunali.**
- 3. Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali, a partire dal 1° gennaio 2018.**

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**



**Tiziano Ponti**

**Il Segretario**



**Alberto Codioli**